

N. R.G. 3646/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.01.2024,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

(ex art. 669 bis e 700 c.p.c.)

nella causa iscritta al n. r.g. 3646/2023 promossa

DA

BESINI ELIANA, rappresentata e difesa dall'Avv. D'ARIENZO FEDERICO

-Ricorrente-

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del suo Presidente
legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso disgiuntamente e
congiuntamente dagli avv.ti L. Loreni e A.P. Ciarelli, giusta procura generale alle liti

-Resistente-

letti il ricorso e la memoria difensiva,
esaminata la documentazione in atti
uditi i procuratori delle parti

OSSERVA

Con ricorso cautelare *ante causam*, BESINI ELIANA ha chiesto in via d'urgenza, prospettando la ricorrenza di pregiudizi gravi e irreparabili, di:

“Accertare e dichiarare l'illegittima sospensione/revoca da parte dell'INPS, dell'indennità di accompagnamento alla stessa spettante in quanto soggetto giudizialmente riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne ai sensi dell'art. 6 D.L. 509/88 con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, e conseguentemente di condannare l'Istituto al versamento mensile in suo favore della relativa indennità economica nonché alla corresponsione degli arretrati maturati e non versati”

Quanto al *fumus boni iuris* la ricorrente - premesso di essere stata riconosciuta con decreto di omologa emesso dall'intestato Tribunale il 17/07/2020 “soggetto ultrasessantacinquenne invalido ai sensi dell'art. 6 D.L. 509/88 e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore nonché portatore di handicap grave” – ha dedotto di non essere mai stata contattata dall'INPS ai fini della revisione della sussistenza del requisito sanitario, né mai le era stata inviata comunicazione per presentare giustificazioni all'ipotetica assenza alla visita di revisione né, ancora, aveva ricevuto comunicazione di sospensione e/o revoca del beneficio assistenziale.

Ha quindi lamentato la illegittimità della condotta tenuta dall'Istituto che, in spregio alla procedura per la gestione delle revisioni come stabilita dal Messaggio n. 926 del 25.02.2022, aveva richiesto la restituzione di somme percepite in maniera indebita per essere “stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”, senza prima aver comunicato la sospensione della prestazione economica.

Quanto al *periculum in mora* ha dedotto il grave ed irreparabile danno derivante dalla privazione della prestazione assistenziale che è l'unica fonte di reddito e che le garantisce l'assistenza continua a fronte delle gravi condizioni di salute in cui ella versa.

oooo

1. Il Tribunale ritiene che il ricorso non risulti supportato da un *fumus* di fondatezza. La prospettazione attorea così come le doglianze dedotte in ricorso risultano, infatti, ampiamente smentite.

2. Invero, in esito alla costituzione dell'INPS risulta documentalmente accertato e non contestato che l'Istituto, con la raccomandata A/R del 13.09.22, ha ritualmente notificato alla sig.ra Besini Eliana l'invito a visita di revisione, prevista per il giorno 7.11.2022; la suddetta notifica risulta inoltre perfezionata per compiuta giacenza in data 21.10.2022 (v. comunicazione con avviso di ricevimento all.ta al fasc.lo INPS).

Parimenti risulta *per tabulas* che, in esito all'assenza a visita di revisione non giustificata della ricorrente, l'Istituto ha provveduto a sospendere l'indennità di accompagnamento corrisposta in suo favore con decorrenza dal mese di dicembre 2022, dandone formale comunicazione con raccomandata A/R del 21.11.2022, la cui notifica risulta pacificamente perfezionatasi per compiuta giacenza in data 29.12.2022 (v. comunicazione con avviso di ricevimento all.ta al fasc.lo INPS).

Parte ricorrente non ha contestato la ritualità delle suddette notifiche né ha contestato l'indirizzo presso cui entrambe le due comunicazioni sono state inviate.

In effetti entrambi gli avvisi di ricevimento risultano idonei a legittimare la presunzione di conoscibilità da parte della destinataria della raccomandata a cui afferiscono: essi, presentano la sottoscrizione da parte dell'operatore postale e l'indicazione univoca circa l'esito della spedizione della relativa raccomandata, risultando compilato (in entrambi) il riquadro "al mittente per compiuta giacenza".

3. Tanto accertato, occorre allora ricordare che ai sensi dell'art. 80, 3° comma, del DL n. 112/2008 (conv in L n. 133/2008) è stato previsto che: *"Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima"*.

4. Pertanto, alla luce di quanto sin qui accertato, stante la prova dell'avvenuta regolare convocazione di parte ricorrente alla visita di revisione (cui ella non si è presentata) e attesa la rituale notifica della conseguente sospensione della prestazione, deve ritenersi

assolto l'obbligo normativo di comunicazione posto a carico dell'INPS, non assumendo, ai suddetti fini, alcun valore dirimente la circostanza – pure dedotta in ricorso e ribadita nelle note conclusive - del mancato contatto telefonico (o via sms) della ricorrente da parte dell'Istituto secondo le procedure indicate nel Messaggio INPS n. 926 del 25.02.2022.

Sul punto, occorre semplicemente osservare che sia le circolari che a maggior ragione i Messaggi dell'Inps, non possono derogare alle disposizioni di legge, né influire sull'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò in quanto restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente, con la conseguenza che le prescrizioni ivi indicate non sono vincolanti. Ed invero nella specie con il Messaggio n. 926/22, l'Istituto ha semplicemente dettato criteri di comportamento interni da seguire nella concreta applicazione della norma di legge (prevedendo un onere, per così dire, solo rafforzativo di comunicazione telefonica nei confronti degli interessati alle visite di revisione), senza tuttavia introdurre un nuovo adempimento (non previsto appunto dalla legge) e senza, soprattutto, attribuire all'eventuale inadempimento della prescrizione (mancato contatto telefonico) un effetto non previsto dalla norma di legge.

5. I rilievi sopra illustrati ostano all'accoglimento della domanda per mancanza di *fumus boni iuris*, pertanto, la questione relativa alla sussistenza del *periculum in mora* deve intendersi assorbita.

6. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.

visti gli artt. 669, *bis*, *ter*, *sexies*, *septies* e 700 c.p.c.;

P.Q.M.

- 1) **rigetta** la domanda cautelare avanzata da BESINI ELIANA;
- 2) nulla sulle spese di lite.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni in via telematica

Latina, 28 gennaio 2024

Il Giudice Del Lavoro

Dr.ssa Simona Marotta